

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5604 del 09/11/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TECNOSERVICE SRL. ATTIVITÀ: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO SVOLTA IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. BONINA, VIA BONINA N. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5697 del 04/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TECNOSERVICE SRL.

ATTIVITÀ: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO SVOLTA IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. BONINA, VIA BONINA N. 18.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale Det-Amb. n. 6347 del 04/12/2018 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TECNOSERVICE SRL - C. FISC. 03195931203 (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Calendasco prot. n. 9645 del 07/12/2018), per l'attività di "*riparazione e manutenzione prodotti in metallo*", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco (Pc), Loc. Bonina, via Bonina n. 18, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2339 del 16/05/2019, con cui è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 (modifica non sostanziale), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6347/2018, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TECNOSERVICE SRL (C. FISC. 03195931203), trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco in data 19/07/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 112457, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione e manutenzione prodotti in metallo", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco (Pc), Loc. Bonina, via Bonina n. 18, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 125250 del 10/08/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 10 del 29/10/2021 Sinadoc 20383/2021) risulta che:

- rispetto a quanto già autorizzato è previsto l'inserimento di:
 - una cabina di granigliatura per la preparazione delle parti da verniciare (emissione E8);
 - una parete aspirante (modulo singolo) per verniciatura (emissione E10);
 - una parete aspirante (modulo doppio) per attività di carteggiatura/verniciatura (emissione E9);
 - una piccola cabina forno per verniciatura/essiccazione (emissione E11) con bruciatore a metano generante l'emissione E12 (P=261 kW). L'impianto generante E12 rientra tra quelli di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetto ad autorizzazione;
- non è previsto alcun aumento dei prodotti vernicianti già autorizzati e i nuovi impianti verranno utilizzati solo a supporto degli attuali impianti già presenti in caso di necessità produttiva. Per quanto riguarda i prodotti contenenti COV e relativo piano di gestione solventi, non è previsto nessun tipo di variazione. Si fa riferimento pertanto a quanto già autorizzato nella DD n. 6347 del 4.12.2018, nella quale è indicato che "il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti, compreso il prodotto per la pulizia, è pari a 70,45 kg/g, mentre il consumo massimo giornaliero degli stessi prodotti pari a 77,5 kg/g" e che "il consumo annuo dichiarato di COV è pari a 6803,9 kg/anno e l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (rivestimento di autoveicoli con superamento della soglia di 0,5 t/anno di COV)";
- nell'AUA vigente è specificato che le emissioni E1, E2, E3 ed E4 sono munite di filtro a carbone attivo per l'abbattimento dei COV;
- la ditta dichiara che non risulta applicabile quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 102/2020; a tal proposito la ditta comunica la sostituzione del prodotto EPOXINVER DILUENTE;

Considerato che:

- con nota prot. n. 12554 del 10/08/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 134354 del 31/08/2021 questo Sac ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 142627 del 16/09/2021 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 143237 del 17/09/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 11/10/2021;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 7201 del 30/08/2021 (prot. Arpae n. 133644 del 30/08/2021) - Comune di Calendasco: parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera e parere favorevole (con prescrizione) relativamente alla matrice

impatto acustico;

- nota prot. 154392 del 07/10/2021- Servizio Territoriale di ARPAE Distretto di Piacenza - Castel San Giovanni: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

- nota prot. n. 184244 del 28/10/2021 (prot. Arpae n. 166700 del 28/10/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Rilevato che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. n. 6347 del 04/12/2018- a favore della ditta TECNOSERVICE SRL (C. FISC. 03195931203) per l'attività di "riparazione e manutenzione prodotti in metallo", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco (Pc), Loc. Bonina, via Bonina n. 18, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
- di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5/E6 CARTEGGIATURA

Portata massima	1050 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 LAVAGGIO ATTREZZATURE

Durata massima giornaliera	30 min/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONE N. E8 GRANIGLIATRICE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	10 mg/Nm ³
Silice libera cristallina	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 PARETI ASPIRANTI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 PARETE ASPIRANTE VERNICIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 CABINA FORNO

Portata massima	33000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 BRUCIATORE CABINA FORNO – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti generanti le emissioni E5/6 e E9 deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione E1, E2, E3, E4, E5/E6, E8, E9, E10 ed E11 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come **Ctot**;
 - UNI 11768 per la determinazione della **silice libera cristallina**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e preparazione vernici devono essere svolte negli appositi impianti (generanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E9, E10 ed E11), con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di idonei sistemi di abbattimento delle polveri e dei COV (questi ultimi almeno per E1, E2, E3 ed E4), sistemi che devono essere mantenuti in perfette condizioni. Inoltre, durante tali attività, al fine di evitare correnti d'aria interferenti, i portoni devono essere mantenuti chiusi e le operazioni devono essere eseguite, esclusivamente, all'interno del flusso d'aria entrante. In particolare, per i nuovi impianti (emissioni E9, E10 ed E11), le attività in essi effettuate devono essere condotte in modo da evitare emissioni diffuse ed in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di aspirazione e la velocità di aspirazione su tutto il fronte aspirante non deve mai risultare inferiore a 0,4 m/s;
- f) I nuovi impianti (emissioni E9, E10 ed E11), per i quali il gestore non prevede sistemi di abbattimento dei COV, possono essere utilizzati solo a supporto degli attuali impianti di cui alle emissioni E1, E2, E3 ed E4 e solo in caso di necessità produttiva; tali impianti devono essere muniti di apposito contatore di funzionamento predisposto per la sigillatura da parte del ST di Arpae di Piacenza. Si fa riserva di prescrivere l'abbattimento dei COV sulla base delle ore annue di funzionamento dei medesimi e dell'esito dei monitoraggi e delle informazioni desumibili dal piano gestione solventi;
- g) le operazioni di lavaggio attrezzature devono avvenire nell'apposito impianto dotato di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano (emissione E7);
- h) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- j) fermo restando il rispetto del limite della silice libera cristallina stabilito ad E8 e **l'obbligo di effettuare monitoraggi in sede di messa a regime stabilito al seguente punto t)**, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla ricerca di tale inquinante;
- k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- m) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 78 kg/g;
- n) le ore giornaliere di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti generanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E9, E10 ed E11 e dall'impianto di lavaggio pistole generante l'emissione E7, i consumi di prodotti vernicianti e

diluenti (compresi quelli utilizzati per la pulizia), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;

- o) per le fasi di verniciatura/appassimento/essiccazione e pulizia delle attrezzature devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti riguardanti l'intero stabilimento:
limite di emissione annua di COV (al netto dei COV contenuti nei rifiuti): 1000 kg/anno;
limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente (stante l'impossibilità di campionare l'emissione E7, la relativa emissione sarà conteggiata nell'emissione diffusa);
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza, che dovranno essere aggiornate indicando il contenuto di COV; detta documentazione dovrà riportare anche la quantità di solvente impiegato per le operazioni di pulizia ed i COV contenuti nei rifiuti prodotti – specificandone i rispettivi codici CER - supportati da specifiche e significative analisi;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E8, E9, E10 ed E11 non può superare i due mesi;
- r) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- s) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti generanti le emissioni E8, E9, E10 ed E11 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- t) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E8, E9, E10 ed E11, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

3. di impartire, per quanto riguarda l'impatto acustico, quanto prescritto dal Comune di Calendasco nel proprio parere espresso con nota prot. n. 7201 del 30.8.2021 (prot. Arpae n. 133644 del 30/08/2021), ovvero la prescrizione dell'esecuzione di misure strumentali del rumore ambientale ad attività normalizzata, per la verifica delle ipotesi contenute nella relazione allegata all'istanza di AUA; l'esito di tali misure dovrà essere trasmesso al Comune di Calendasco;

4. di fare salvo che:

- l'operatore dovrà indossare i necessari DPI, in particolare un respiratore a maschera intera con filtro combinato per vapori organici e polveri;
- il gestore deve mantenere le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.